



Decreto n° 0240 / Pres.

Trieste, 18 ottobre 2017

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E DELLE AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 22, COMMA 9, DELLA LEGGE REGIONALE 6/2008.

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 18/10/2017

Siglato da:

GABRIELLA DI BLAS

in data 13/10/2017



Vista la legge 11 febbraio 1992, n.157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda) e, in particolare, l'articolo 28, comma 1, lettera a), numero 7), il quale ha modificato l'articolo 3 della legge regionale 6 marzo 2008, n.6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), inserendo al comma 2 la lettera g bis), che affida alla Regione il compito, tra l'altro, di rilasciare i provvedimenti inerenti alle aziende faunistico-venatorie e alle aziende agri-turistico-venatorie;

Vista la legge regionale 6/2008 e, in particolare, l'articolo 22, comma 9, il quale dispone che la Regione provvede a disciplinare le condizioni e le modalità per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione, gli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attività e le adeguate delimitazioni o recinzioni;

Visti gli articoli 22 e della legge regionale 6/2008 che recano norme disciplinanti l'istituzione, il rinnovo e l'attività di tali istituti di gestione faunistico-venatoria;

Visto il proprio decreto 10 luglio 2015, n. 0140/Pres., con cui è stato reso esecutivo il piano faunistico regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 7, della legge regionale 6/2008 e, in particolare, i capitoli del piano 13.1 "Criteri per la costituzione e rinnovo di aziende faunistico-venatorie" e 13.2 "Criteri per la costituzione e rinnovo di aziende agri-turistico-venatorie";

Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2017, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n.47/2016 e aggiornato con deliberazione 14 dicembre 2016, n.50, recante, tra gli obiettivi strategici e i principali risultati attesi, la predisposizione di norme regolamentari conseguenti alle nuove competenze assunte in materia di gestione faunistico-venatoria;

Visto il testo del "Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, in attuazione dell'articolo 22, comma 9, della legge regionale 6/2008" e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n.7, (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n.17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 22 settembre 2017, n. 1762;

Decreta

1. È emanato il "Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, in attuazione dell'articolo 22, comma 9, della legge regionale 6/2008" nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -